SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2003.

Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2002, recante «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si è ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;

Considerato che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari alla determinazione del costo della funzione «a regime»;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 22 maggio 2003, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Acquisito, in data 2 luglio 2003, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie

1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per le rate di indennizzo riguardati le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è stimato in € 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalità indicate all'art. 5.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

Art. 3.

Contenzioso

1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro.

2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso.

3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Modalità di rendicontazione

1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella 1.

2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2001 e seguenti, le regioni forniranno altresì al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3.

3. Le regioni devono presentare la rendicontazione debitamente certificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Roma, 24 luglio 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

SALUTE UMANA E VETERINARIA

Determinazione risorse finanziarie al 31 dicembre 2002

Tabella 1

Domande di indennizzo *presentate entro il 21 febbraio 2001*

Rendicontazione degli importi liquidati o accertati al 31.12.2002

1	2	3	4	5	6
REGIONE	*QUOTE INDENNIZZO ordinario Al 31.12.2002*	RATEO AGLI *EREDI*	UNA TANTUM *Decesso € 77.468,53*	UNA TANTUM *Vaccino 30 %*	TOTALE

Note: In nessun caso devono essere incluse pratiche indicate nella precedente rendicontazione.

1° colonna: *indicare la regione per esteso (es. ABRUZZO)*
2° colonna: *quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sino al 31.12.2002. Esse riguardano danneggiati in vita.*
3° colonna: *somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi*
4° colonna: *assegno Una tantum € 77.468,53 corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute*
5° colonna: *assegno Una tantum pari al 30% dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario*
6° colonna: *riportare la somma dei valori indicati nelle colonne 2, 3, 4, 5*

Tabella 2

Domande presentate *dopo il 21 febbraio 2001*
Importi liquidati o accertati entro il 31.12. 2002

1	2	3	4	5	6
REGIONE	*QUOTE INDENNIZZO ordinario al 31.12.2002*	RATEO AGLI *EREDI*	UNA TANTUM decesso *€ 77.468,53*	UNA TANTUM *Vaccino 30 %*	TOTALE *€*

Note: In nessun caso devono essere incluse pratiche indicate nella precedente rendicontazione.

1° colonna: *indicare la regione per esteso (es. ABRUZZO)*
2° colonna: *quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sino al 31.12.2002. Esse riguardano danneggiati in vita.*
3° colonna: *somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi*
4° colonna: *assegno Una tantum € 77.468,53 corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute*
5° colonna: *assegno Una tantum pari al 30% dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario*
6° colonna: *riportare la somma dei valori indicati nelle colonne 2, 3, 4, 5*

Tabella 3
Quote indennizzo per danneggiati in vita da erogare nel 2003

REGIONE	*Domande presentate entro il 21 febbraio 2001 Quote di indennizzo €*	*Domande presentate dal 22 febbraio 2001 Quote di indennizzo €*	**TOTALE** €

***Nota:** Va indicato l'ammontare delle quote di vitalizio da corrispondere nel 2003 ai danneggiati in vita al 31.12. 2002.*
Sono comprese le risorse finanziarie riportate nel prospetto n. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0026245 del 13.03. 2003.

Tabella 4
Ricorsi al Ministero della Salute al 31.12. 2002

1	2	3	4	5	6
REGIONE	*INDENNIZZO* **ORDINARIO** *N°*	**RATEO AGLI EREDI** *N°*	UNA TANTUM decesso *N°*	UNA TANTUM *Vaccino 30 %* *N°*	**TOTALE** *N°*

Nota: indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002

Tabella 5
N° domande di indennizzo in istruttoria o in CMO al 31.12. 2002

1	2	3	4	5	6
REGIONE	*INDENNIZZO* **ORDINARIO** *N°*	**RATEO AGLI EREDI** *N°*	UNA TANTUM decesso *N°*	UNA TANTUM *Vaccino 30 %* *N°*	**TOTALE** **N°**

Nota: *indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002.*

03A11346

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2003.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del R.I.D. (Registro italiano dighe) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del R.I.D. (Registro italiano dighe);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del R.I.D. (Registro italiano dighe) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 202

03A11334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Viste le note rispettivamente del 18 giugno e 29 agosto 2003 della regione Toscana, del 21 agosto 2003 della regione Abruzzo, del 29 agosto 2003 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del 1° settembre 2003 della regione Piemonte, del 15 settembre 2003 della regione Umbria, del 30 settembre 2003 della regione Lombardia e del 2 ottobre 2003 della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002 e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria interessato da eccezionali eventi atmosferici nel mese di agosto 2002, è prorogato fino al 30 agosto 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11351

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 28 e 29 agosto 2003 nel territorio dei comuni di Novate Mezzola, Verceia e Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 28 e 29 agosto 2003, il territorio dei comuni di Novate Mezzola, Verceia e Prata Camportaccio in provincia di Sondrio è stato colpito da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che la particolare violenza ed intensità dei summenzionati eventi alluvionali ha causato ingenti danni alle abitazioni e l'interruzione di importanti collegamenti viari, con conseguenti ripercussioni sul tessuto economico e sociale della zona interessata;

Ritenuta, quindi, la necessità di attuare con ogni urgenza una serie di interventi straordinari ed in deroga alla normativa vigente per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della regione Lombardia del 3 e del 30 settembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 ottobre 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Novate Mezzola, Verceia e Prata Camportaccio in provincia di Sondrio colpito dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 28 e 29 agosto 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11352

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2003.

Modifiche all'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie. (Ordinanza n. 3317).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;

Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992;

Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale è stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62;

Vista l'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003, con la quale è stata disposta la ripartizione del 40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, nonché la ripartizione del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista l'ordinanza n. 3315 del 2 ottobre 2003 concernente modifiche alla predetta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003;

Considerato che si rende necessario apportare ulteriori modifiche alla ripetuta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 al fine di consentire il riparto dell'intera somma effettivamente disponibile ai sensi della citata normativa, pari a complessivi 23,2 milioni di euro;

Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Articolo unico

1. Nell'allegato 1 all'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 gli importi relativi al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

DECRETO-LEGGE N. 15/2003 (40%)

Regione interessata	Limite impegno 2003 (23,2 mln)
Abruzzo	146.160,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici agosto 2002	14.586,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 (proroga), dissesti idrogeologici	131.574,00
Basilicata	350.320,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2003 (proroga), sisma 9 settembre 1998	350.320,00
Calabria	1.282.860,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, eventi alluvionali 24 e 25 maggio 2002	898.700,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2003 (proroga), eventi alluvionali settembre/ottobre 2000	384.160,00
Campania	2.204.000,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), eventi alluvionali 5 e 6 maggio 1998	881.600,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 (proroga), eventi alluvionali e dissesti idrogeologici 14-15 settembre 2001	1.322.400,00
Emilia Romagna	1.754.020,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2003, alluvioni ottobre 2002	429.008,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, eventi atmosferici ottobre e novembre 2002	809.491,76
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ottobre e novembre 2000	515.520,24
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003 (proroga), eventi atmosferici maggio 2002	—
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2003, eventi sismici Forlì e Cesena gennaio 2003	—
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003 (proroga), sisma aprile/giugno 2000	—
Friuli-Venezia Giulia	644.960,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), alluvioni ottobre 2000	270.907,20
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003 (proroga), alluvioni giugno 2002	296.693,60
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, alluvioni luglio/agosto 2002	77.359,20
Lazio	85.740,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici agosto 2002	42.870,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 (proroga), sisma marzo 2000	42.870,00
Liguria	1.320.080,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, eventi meteorologici maggio/agosto/settembre 2002	232.319,68
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 (proroga), dissesti idrogeologici	145.249,80
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), alluvioni ottobre/novembre 2000	942.510,52
Lombardia	1.076.580,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003 (proroga), eventi atmosferici maggio 2002	1.076.580,00
Marche	2.111.200,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), sisma 1997	2.027.680,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici agosto 2002	83.520,00
Molise	11.600,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 (proroga), dissesti idrogeologici aprile 1996	11.600,00
Piemonte	3.718.960,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, alluvioni settembre 2002	995.280,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, sisma aprile 2003	2.231.840,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2002, eventi atmosferici maggio-giugno-luglio 2002	429.200,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2002, alluvioni luglio 2002	27.840,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici agosto 2002	34.800,00
Puglia	51.040,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2002, evento alluvionale agosto 2002	51.040,00
Sicilia	1.811.820,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, tromba d'aria	509.203,42
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003, emergenza Eolie	202.887,84

Regione interessata	Limite impegno 2003 (23,2 mln)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2002, sisma Palermo settembre 2002 . .	896.840,90
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2003, frane e dissesto idrogeologico	202.887,84
Toscana	1.709.840,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, eventi atmosferici ottobre 2002 .	683.956,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), eventi alluvionali novembre 2000	171.014,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 (proroga), sisma Arezzo novembre 2001	731.500,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2002 (proroga), sisma aprile 2000	123.370,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, evento aprile 2003	—
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, evento alluvionale agosto 2002	—
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2002, eventi alluvionali settembre 2002	—
Umbria	4.224.820,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), sisma 1997	3.467.020,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 (proroga), sisma dicembre 2000 . . .	679.400,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici agosto 2002	78.400,00
Veneto	696.000,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002 proroga, eventi alluvionali ottobre e novembre 2000	232.000,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2002, eventi atmosferici maggio/giugno 2002	232.000,00
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2002, eventi atmosferici luglio/agosto 2002	232.000,00
Totale complessivo . . .	23.200.000,00

03A11350

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo», emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale, con decreto del Ministero delle finanze, è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate dal decreto direttoriale 9 agosto 2002;

Considerata la opportunità di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di gioco

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in € 0,50, in € 1,00, in € 1,50 ed in € 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a € 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi». La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2003.

2. È abrogato il comma 2 dell'art. 4, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Nell'art. 7, comma 5, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero «1000» è sostituito da «5000».

4. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 12 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «L'eventuale attività promozionale all'interno della sala non può comunque comportare: *a)* l'attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 9; *b)* l'alterazione delle modalità di gioco stabilite dal presente decreto.

5. Nell'art. 19 *(Interconnessione telematica del gioco del Bingo)* del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma «1-*bis*. La connessione telematica tra le sale e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) è realizzata a cura dell'amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell'allegato *A)*; in caso di inadempimento, la concessione è sospesa ai sensi dell'art. 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all'attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*.».

Roma, 13 ottobre 2003

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO *A*

1. *Fasi operative.*

Le fasi operative necessarie per l'attivazione del collegamento telematico si articolano in:

a) attrezzaggio dei locali della sala;

b) installazione degli apparati di rete;

c) attivazione tecnica del collegamento;

d) adeguamento del sistema di sala e attivazione funzionale.

2. *Adempimenti del concessionario.*

Il concessionario, preliminarmente all'avvio delle fasi operative, deve individuare un proprio referente, cui affidare la responsabilità ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti a carico del concessionario stesso e comunicarne il nominativo ed il recapito telefonico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessioni amministrative - Divisione gioco Bingo.

Il concessionario deve effettuare, prima dell'avvio della fase di cui alla lettera *b)*, le attività di attrezzaggio dei locali, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, già comunicate da Aams per il tramite dell'associazione di categoria e delle proprie strutture territoriali.

Il concessionario deve, inoltre, consentire l'accesso nei propri locali per l'esecuzione delle attività previste nelle fasi *b)*, *c)* e *d)* nelle date che saranno comunicate da Aams.

Il concessionario, infine, deve partecipare alla fase di cui alla lettera *d)* prendendo atto di tutte le verifiche di corretto funzionamento eseguite.

03A11379

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2003.

Linee guida per la fabbricazione di medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, e in particolare l'art. 11, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 8 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994, recante attuazione della direttiva della commissione n. 91/412/CEE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari;

Vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e in particolare l'art. 51;

Vista la direttiva della Commissione 91/412/CEE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari e in particolare l'art. 3;

Visto il costante aggiornamento della normativa comunitaria in materia di buone prassi di fabbricazione;

Vista l'esigenza di uniformare le tecniche di fabbricazione dei medicinali veterinari in ambito comunitario;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tecniche di buone prassi di fabbricazione, in ossequio alla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'interpretazione delle norme sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, si applicano i principi e le linee guida dettagliate delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, pubblicati dalla Commissione europea nella «Guida alle norme di buona fabbricazione delle specialità medicinali» e nei suoi allegati, edita dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, comprese successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 326

03A11335

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 settembre 2003.

Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, concernente approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, modificato con decreti ministeriali 4 luglio 1994, 5 gennaio 1996 e 26 aprile 2000, con il quale è stato approvato l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'elenco di cui al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990 in relazione all'intervenuta evoluzione delle esigenze operativo-funzionali e della scienza medica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso «elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità».

Art. 2.

1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, il presente decreto si applica al seguente personale dell'Aeronautica militare, nonché delle altre Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco:

a) piloti e navigatori;

b) personale impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;

c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni ed infermità afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.

Art. 3.

1. Nei giudizi di idoneità relativi al personale già in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:

a) salvo i casi di infermità stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneità permanente saranno adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;

b) qualora l'infermità causa della temporanea inidoneità sia suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo sarà emesso soltanto quando questo non abbia ottenuto i risultati auspicati;

c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si dovrà tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneità al pilotaggio del personale in servizio può essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo:

a) idoneità al pilotaggio senza limitazioni;

b) idoneità al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;

c) idoneità al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneità, sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota.

3. L'organo sanitario può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche ed al quadro clinico dell'interessato.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'art. 2 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

Art. 4.

1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:

a) se in servizio, causa di non idoneità temporanea;

b) in sede di reclutamento, impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneità. In tal caso l'accertamento dell'idoneità è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 5.

1. È abrogato il decreto ministeriale 18 aprile 1990, come modificato dai decreti ministeriali 4 luglio 1994, 5 gennaio 1996 e 26 aprile 2000.

Roma, 16 settembre 2003

Il Ministro: MARTINO

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA E CRITERI DA ADOTTARE PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'IDONEITÀ.

Art. 1

Dati anamnestici

L'anamnesi personale remota e/o recente positiva per qualsiasi patologia che possa evolvere in una condizione inabilitante.

Il presente articolo si applica solo in caso di primo accertamento di idoneità.

Art. 2

Morfologia generale
Statura, costituzione e stato di nutrizione

a) Le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard.

Per i piloti e i navigatori dell'A.M.:

- statura inferiore a cm 165 o superiore a cm. 190;
- distanza vertice–glutei superiore a cm 98 e/o inferiore a cm 85;
- distanza glutei – ginocchia superiore a cm. 65 e/o inferiore a cm 56;
- distanza di presa funzionale superiore a cm 90 e/o inferiore a cm 74,5.

Per il restante personale dell'A.M. si applica la normativa generale sui limiti di altezza.

Per le altre Forze Armate e Corpi dello Stato non vengono stabilite incompatibilità antropometriche salvo che queste non vengano preventivamente stabilite dalla Forza Armata o Corpo dello Stato di appartenenza.

b) I dismorfismi.

Le condizioni previste dal presente comma sono rilevate attraverso:
caratteri esteriori: scapole alate, spalle spioventi, anomalie della forma del torace, sproporzione di lunghezza tra gli arti e possono essere obbiettivate da misurazioni antropometriche: perimetro toracico (i valori riportati nelle tabelle "A" e "B" sono meramente indicativi), altezza da seduto, lunghezza degli arti, diametro biacromiale, diametro biiliocristale ed ogni altra misura antropometrica, ritenuta utile a svelare sproporzioni o disarmonie.

Le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità in caso di primo accertamento medico. Per il personale già in servizio sono causa di non idoneità quando siano di ostacolo allo svolgimento della specifica mansione.

c) La malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesità, magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche

Le condizioni previste dal presente comma possono essere rilevate attraverso uno dei seguenti metodi di valutazione:

- caratteri esteriori: scarsezza o eccesso del pannicolo adiposo, ipotonia e/o ipotrofia muscolare generalizzata o distrettuale potenzialmente limitante nello svolgimento della specifica attività di aeronavigazione;
- misurazione del peso corporeo in rapporto al peso "ideale" tabellato (tabelle "A" e "B") e/o valutazione della composizione corporea con metodo antropoplicometrico o altra metodica disponibile.

Sono causa di non idoneità in sede di primo accertamento di idoneità:

- un eccesso ponderale, rispetto al valore massimo riportato in tabella, con una percentuale di massa grassa superiore ai valori tabellati (Tabella "C"). La valutazione della composizione corporea con i metodi su descritti può essere effettuata anche nel caso che il peso rientri nel range tabellato ma i caratteri esteriori evidenzino una eccessiva adiposità;
- un difetto ponderale rispetto al limite minimo riportato in tabella con ipotrofia muscolare generalizzata o distrettuale.

Per il personale già in servizio, in caso di sovrappeso verrà, in ogni caso, effettuata una valutazione globale del rischio cardiovascolare.

tabella A

PARAMETRI COSTITUZIONALI UOMINI

STATURA (CM)	PESO Kg.		PERIMETRO TORACICO (CM)
	MIN.	MAX.	
165	55	75	83
166	56	76	84
167	57	77	84
168	58	78	85
169	59	79	85
170	60	80	86
171	61	81	86
172	62	82	87
173	63	83	87
174	64	84	88
175	65	85	88
176	66	86	89
177	67	87	89
178	68	88	90
179	69	89	90
180	70	90	91
181	71	91	91
182	72	92	92
183	73	93	92
184	74	94	93
185	75	95	93
186	76	96	94
187	77	97	94
188	78	98	95
189	79	99	95
190	80	100	96
191	81	101	96
192	82	102	97

tabella B

PARAMETRI COSTITUZIONALI DONNE

STATURA (CM)	PESO Kg.		PERIMETRO TORACICO (CM)
	MIN.	MAX.	
161	45	69	70
162	46	70	70
163	47	71	70
164	48	72	70
165	49	73	70
166	50	74	70
167	51	75	70
168	52	76	70
169	53	77	70
170	54	78	70
171	55	79	70.5
172	56	80	71
173	57	81	71.5
174	58	82	72
175	59	83	72.5
176	60	84	73
177	61	85	73.5
178	62	86	74
179	63	87	74.5
180	64	88	75
181	65	89	75.5
182	66	90	76
183	67	91	76.5
184	68	92	77
185	69	93	77.5
186	70	94	78
187	71	95	78.5
188	72	96	79
189	73	97	79.5
190	74	98	80

tabella C

PERCENTUALE MASSA ADIPOSA RILEVATA IN RAPPORTO ALLO SPESSORE DI 4 PLICHE CUTANEE (bicipitale, tricipitale, sottoscapolare, soprailiaca) O CON ALTRA METODICA DISPONIBILE

PLICHE (mm)	Uomini (età in anni)			
	17-29	30-39	40-49	50 +
> 75	> 24%	> 26%	> 30%	> 33%

PLICHE (mm)	Donne (età in anni)			
	17-29	30-39	40-49	50 +
> 75	32%	33%	36%	38%

Art. 3
Neurologia

a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti.

Rientrano in questo comma le malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obbiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico.

b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti.

Rientrano in questo comma le malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, le radicolopatie, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico.

c) Le miopatie e i loro esiti.

Rientrano in questo comma le distrofie muscolari, le miotonie, la miastenia nelle sue varie forme, le miopatie congenite e le miopatie da altre cause.

d) I traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti.

Per i piloti e i navigatori, rientrano in questo comma al primo accertamento: i traumi cranici con interessamento parenchimale, i traumi cranici fratturativi anche senza reliquati radiologici e funzionali. Le fratture vertebrali, i traumi midollari, se causano esiti radiologici o funzionali.
Per il restante personale rientrano in questo comma al primo accertamento di idoneità: gli esiti neuroradiologici, funzionali, o elettroence-falografici di traumi cranioencefalici, gli esiti neuroradiologici o funzionali di traumi midollari.

e) Le epilessie, attuali o pregresse.

Le condizioni previste dal presente comma sono sempre causa di non idoneità allo svolgimento di qualsiasi mansione nell'ambito dell'attività di volo, anche se pregresse e, allo stato attuale, non necessitino di terapia.

f) I singoli episodi comiziali.

Rientrano in questo comma l'anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali.

Per piloti e navigatori e aerosoccorritori, le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità.

Per il restante personale le convulsioni febbrili e gli episodi comiziali prima dei cinque anni di età, se non associati ad anomalie elettroencefalografiche, non sono "a priori" causa di non idoneità; è necessario effettuare una valutazione neurologica del singolo caso, che tenga anche presente la causa scatenante dell'episodio.

g) Le anomalie EEG a carattere parossistico.

Le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità esclusivamente al primo accertamento per piloti, navigatori, aerosoccorritori .

h) I disturbi della coscienza

Rientrano in questo comma i disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente.

Art. 4
Psichiatria

a) Le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non.

Rientrano in questo comma il ritardo mentale ed il livello intellettivo medio inferiore, i disturbi di personalità e del comportamento, i disturbi dell'adattamento, le parafilie, i disturbi dell'identità di genere, i disturbi del controllo degli impulsi, i disturbi dell'alimentazione, i disturbi delle funzioni evacuative, i disturbi della comunicazione, i disturbi da tic, la schizofrenia e gli altri disturbi psicotici, i disturbi dissociativi, i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, i disturbi del sonno, le azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possano essere oggetto di attenzione clinica.

Tutte le patologie rientranti nel comma sono causa di non idoneità al primo accertamento.

Per il personale già in servizio può essere considerata l'idoneità, limitatamente a ruoli, categorie, specialità, qualifiche, abilitazioni e specifiche mansioni che comportino minori rischi per la sicurezza, la salute e l'incolumità personale e di terzi, qualora i disturbi risultino essere in fase di remissione e in buon compenso clinico/farmacologico. I farmaci eventualmente assunti devono essere compatibili con l'attività svolta ed il loro utilizzo deve essere periodicamente monitorato.

b) La dipendenza, l'abuso e/o l'uso di qualsiasi tipo di sostanza psico-attiva e/o stupefacente inclusa nelle tabelle I – II – III- IV – V – e VI di cui all'art. 13 e 14 del T.U. del DPR n. 309 del 09/10/90 e successive modifiche ed aggiornamenti.

In caso di primo accertamento di idoneità (selezione concorsuale), le condizioni previste dal presente comma costituiscono causa di non idoneità.
Gli accertamenti clinici finalizzati alla ricerca di tali sostanze e dei loro metaboliti (drug-test) potranno essere effettuati su più matrici biologiche e verranno eseguiti con le metodiche correnti
Nel caso di rilievo anamnestico di un uso occasionale e/o episodico in epoca adolescenziale i successivi provvedimenti medico legali non potranno essere adottati esclusivamente sulla base di tale dato, ma dovranno scaturire da eventuali elementi psicopatologici emersi da una attenta valutazione psichiatrica.

Per il personale in servizio l'uso delle sostanze stupefacenti è causa di non idoneità.
Nel caso in cui venga rilevato l'uso occasionale/episodico di sostanze cannabinoidi, l'organo sanitario dovrà effettuare gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza di eventuali disturbi psichiatrici che sono causa di non idoneità. In assenza di disturbi psichiatrici l'interessato è dichiarato temporaneamente non idoneo per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno e non superiore a 2 sempre che il medesimo accetti, pena la non idoneità, di sottoporsi incondizionatamente, in tale arco

temporale, a "drug-test" randomici o a qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria dal competente organo sanitario. A termine di detto periodo l'idoneità dell'interessato è valutata dall'organo sanitario tenendo conto dell'esito dei controlli effettuati.
Il giudizio medico legale relativo all'idoneità sarà adottato sempre a seguito di valutazioni psichiatriche.
In ogni caso, a prescindere dalla valutazione psichiatrica, qualora venga nuovamente rilevato l'uso di sostanze stupefacenti in occasione dei drug-test o di qualsiasi altra verifica, il soggetto interessato sarà dichiarato permanentemente non idoneo.

L'utilizzo a scopi terapeutici dimostrabile con valida prescrizione medica è causa di non idoneità in fase di selezione concorsuale. Per il personale già in servizio verrà valutata la compatibilità della terapia farmacologica con il ruolo, categoria, qualifica, specialità.

c) L'alcolismo e/o l'abuso di bevande alcoliche.

Il giudizio medico legale relativo all'idoneità sarà adottato sempre a seguito di valutazioni psichiatriche

Art. 5
Endocrinologia e metabolismo

a) I disordini del metabolismo dei carboidrati.

Rientrano in questo comma il diabete insulino dipendente ed il diabete non insulino dipendente, la ridotta tolleranza glicidica.

Le condizioni del presente comma sono rilevate attraverso la valutazione della glicemia basale, della emoglobina glicosilata (HbA_1c) e/o della fruttosamina e, nei casi dubbi, con test da carico orale di glucosio (OGTT).
In caso di primo accertamento è causa di non idoneità qualsiasi alterazione del metabolismo dei carboidrati.

Per il personale in servizio:

a) per piloti e navigatori su velivoli ad alte prestazioni, aerosoccorritori,
   - è causa di non idoneità il diabete mellito anche se controllato con la sola dieta;
   - la condizione di ridotta tolleranza al glucosio (IGT) è compatibile ma si rendono necessari controlli periodici.

b) per le altre categorie di personale:
   è tollerato il diabete mellito ben controllato con la sola dieta o con l'uso di farmaci antidiabetici orali di uso consentito. Sono necessari controlli periodici.

b) I disordini del metabolismo dei lipidi.

Rientrano in questo comma le ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste.

In caso di primo accertamento sono causa di non idoneità:
- colesterolo superiore a 200 mg/dl
- trigliceridi superiori a 150 mg/dl

Per tutto il personale in servizio, qualora vengano rilevati valori di colesterolemia superiori a 250 mg/dl e di trigliceridemia superiori a 250 mg/dl si procederà ad una valutazione globale del rischio cardiovascolare (familiarità, fumo, sovrappeso, ipertensione) in base alla quale possono essere emessi provvedimenti di non idoneità od idoneità con limitazioni ritenute necessarie a seconda dei ruoli, categorie, specialità, qualifiche, abilitazioni e mansioni.

c) I disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi.

Rientrano in questo comma la fenilchetonuria; la alcaptonuria; la omocistinuria.

d) Le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche.

e) I disordini del metabolismo delle basi puriniche.

Le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità in caso di primo accertamento quando, in relazione all'entità del disturbo valutato con metodi clinici e laboratoristici, (uricemia > 7 mg negli uomini, > 6 mg nelle donne , eventualmente uricosuria > 700 mg/24 ore) possano costituire, anche col tempo, causa di incapacitazione al volo od al ruolo, la categoria, specialità, qualifica e abilitazione.

f) Le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario.

Rientrano in questo comma: il craniofaringioma, gli adenomi ipofisari, funzionanti e non, la sindrome della sella vuota, gli ipopituritarismi isolati ed il panipopituitarismo.

Per il personale in servizio può essere presa in considerazione l'idoneità con le limitazioni ritenute necessarie quando sia stato raggiunto un adeguato equilibrio ormonale. Sono necessari controlli periodici.

g) Il diabete insipido.

Rientrano in questo comma sia la forma neurogena che nefrogena.

Per il personale pilota già in servizio è causa di non idoneità.
Per il restante personale può essere presa in considerazione l'idoneità con le limitazioni ritenute necessarie qualora la malattia sia in buon compenso con terapia sostitutiva. Sono necessari controlli periodici.

h) Le malattie delle gonadi.

Rientrano nel presente comma: la sindrome di Klinefelter, la sindrome di Turner maschile e femminile, l'anorchia bilaterale congenita, l'agenesia gonadica femminile, gli ermafroditismi veri e gli pseudoermafroditismi maschile e femminile.

Per il personale in servizio può essere presa in considerazione l'idoneità con o senza limitazioni.

i) Le malattie della corticale del surrene.

Rientrano nel presente comma: l'insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, la sindrome di Cushing, l'iperaldosteronismo o morbo di Conn, e l'ipoaldosteronismo primitivo.

Per il personale pilota già in servizio può essere presa in considerazione l'idoneità al pilotaggio con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego, nei casi di buon compenso clinico. Per il restante personale può essere presa in considerazione l'idoneità senza limitazioni o con le limitazioni ritenute necessarie a seconda dei ruoli, categorie, specialità, qualifiche, abilitazioni e mansioni. Sono necessari controlli periodici.

l) Le malattie della midollare del surrene

Rientrano in questo comma le sindromi da ipofunzione della midollare del surrene ed il feocromocitoma.

In occasione di successivi accertamenti, nei casi di buon compenso clinico o dopo intervento chirurgico:
- per il personale pilota può essere presa in considerazione l'idoneità piena o con limitazione;
- per il restante personale può essere preso in considerazione l'idoneità senza limitazioni o con le limitazioni ritenute necessarie a seconda dei ruoli, categorie, specialità, qualifiche, abilitazioni e mansioni.

Sono necessari controlli periodici.

m) Le malattie della tiroide.

Rientrano nel presente comma il gozzo semplice e nodulare non tossico, gli ipertiroidismi, gli ipotiroidismi, le tiroiditi.

Le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità al primo accertamento.

In occasione di successivi accertamenti di idoneità, la terapia sostitutiva a lungo termine con la Tiroxina per l'ipotiroidismo è compatibile con l'idoneità con o senza limitazioni per tutto il personale, di volo, previo accertamento di laboratorio dello stato di eutiroidismo.
L'ipertiroidismo in caso di trattamento ed in buon compenso, è compatibile, con o senza limitazioni, con tutte le attività di volo, con esclusione dei piloti e dei navigatori.

n) Le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale.

Rientrano in questo comma l'iperparatiroidismo, l'ipoparatiroidismo, lo pseudoipoparatiroidismo, il rachitismo, l'osteomalacia, l'osteoporosi e la malattia Paget.

Per il personale già in servizio, in caso di remissione o buon compenso clinico, può essere presa in considerazione l'idoneità, con o senza limitazioni.

o) Le sindromi poliendocrine.

Rientrano in questo comma le neoplasie endocrine multiple e le sindromi polighiandolari autoimmuni.

Per il personale già in servizio, in caso di remissione o buon compenso clinico, può essere presa in considerazione l'idoneità, con o senza limitazioni

Art. 6
Enzimopatie

a) Le glicosurie normoglicemiche.

La glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni.

b) Le iperbilirubinemie indirette di grado elevato.

In caso di primo accertamento si considerano elevati valori superiori a 2 mg/dl.

Per il personale in servizio l'idoneità verrà valutata in relazione alla patologia di base.

c) Il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH).

In caso di primo accertamento di idoneità sono non idonei i soggetti:
a) normocitemici, con valori inferiori a 9,4 u/gHb
b) microcitemici, con valori inferiori a 15,3 u/gHb.

Per il personale in servizio l'idoneità verrà valutata in base al rischio di sviluppo di sindrome emolitica.

d) Le porfirie.

Art. 7
Tessuto connettivo

Le malattie ereditarie del tessuto connettivo.

Rientrano in questo comma: la sindrome di Ehlers-Danlos; la sindrome di Marfan.

Art. 8
Tossicologia

a) Le intossicazioni da metalli e loro composti.

b) Le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio.

c) Le intossicazioni da composti organici.

Art. 9
Immuno-allergologia

a) Le malattie autoimmuni sistemiche.

Rientrano in questo comma: il lupus eritematoso sistemico; l'artrite reumatoide; la sindrome di Sjogren; la sclerodermia; le vasculiti; la dermatomiosite; la polimiosite; la connettivite mista.
Per il personale in servizio le predette infermità sono compatibili con il volo, con le opportune limitazioni, solo in caso di forma lieve e in buon compenso clinico in assenza di terapia.

b) Le allergopatie.

Rientrano in questo comma tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria ecc..); la diatesi allergica spiccata, valutate con i tests sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri.

Per il personale in servizio sono motivo di non idoneità solo le allergopatie clinicamente manifeste quando in relazione alla estrinsecazione d'organo (rinite, asma, orticaria) siano causa di alterazioni funzionali incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità, qualifica, abilitazione, e mansione.

c) Le sindromi da immunodeficienza primitiva. Le sindromi da immunodeficienza acquisita.

Rientrano in questo comma: l'agammoglobulinemia; l'ipogammaglobulinemia comune variabile, l'ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche <5mg/dL, con altre immunoglobuline normali od aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalità fagocitaria.
Le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità sia al primo accertamento che per il personale già in servizio.

Art. 10
Infettivologia e parassitologia

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di compromissione delle condizioni generali, della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità ed evolutività.

Rientrano in questo comma e sono causa di non idoneità in sede di primo accertamento:
la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva ed i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per antigene HBV; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA ed in caso di positività confermati con metodica Western Blot.

Art. 11
Ematologia

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

Rientrano nel presente comma:
la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità.

Il trait talassemico non costituisce causa di non idoneità per nessuna categoria purchè il soggetto presenti valori di emoglobina superiore a 12gr/dL; regolare sviluppo somatico; assenza di splenomegalia; assenza di segni di emolisi; sideremia e ferritina normali o aumentate.

Personale in servizio:
tutte le patologie rientranti nel comma sono motivo di non idoneità quando siano causa di alterazioni funzionali incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità, qualifica e abilitazione.

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità.

Personale in servizio:
tutte le patologie rientranti nel comma sono motivo di non idoneità quando siano causa di alterazioni funzionali incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità, qualifica e abilitazione.

Nello screening diagnostico relativo ai precedenti commi deve essere compreso un controllo dei fattori della coagulazione.

c) La splenomegalia. Gli esiti di splenectomia.

Rientrano in questo comma: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica.

Art. 12
Apparato scheletrico e locomotore

a) Le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio.

Rientrano in questo comma: tutte le alterazioni congenite ed acquisite delle ossa del cranio che determinino deformità e/o alterazioni funzionali o che interessino la teca interna.

b) Le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti.

Rientrano in questo comma: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarso-metatarsali e carpali; la lassità capsulo-legamentosa, anche con modesta instabilità articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo ed artro-protesi.

c) Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare.

Rientrano in questo comma gli esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, gli esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, le calcificazioni periarticolari post traumatiche, gli esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, gli esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, gli esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali.

d) Le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli.

Rientrano in questo comma: le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali.

e) Le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali.

Rientrano in questo comma: la lassità capsulo legamentosa, le calcificazioni tendinee post traumatiche, le patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche.

f) Le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide.

Rientrano in questo comma: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann–Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; la schisi di un arco vertebrale; gli esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; le ernie discali e i loro esiti chirurgici; le protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare.

g) I dismorfismi degli arti inferiori e superiori.

Rientrano in questo comma: la lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalità del gomito conservata; il cubito valgo o varo; la sinostosi radio ulnare; la sindattilia delle dita delle mani; la dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; il piede torto, il piede piatto- valgo bilaterale ed il piede cavo bilaterale, di grado elevato e/o con segni di ipercheratosi plantare; la sindattilia completa di due dita ed incompleta di più dita del piede.

h) Le malformazioni, la perdita dell'integrità anatomica e funzionale delle mani e dei piedi.

Rientrano in questo comma: la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o più dita, di una mano o di due fra le mani; la perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; la perdita della falange ungueale del primo dito del piede o la perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; l'alluce valgo; il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; la sinostosi tarsale; le dita sovrannumerarie delle mani e dei piedi.

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia e RX dei piedi sotto carico.

Art. 13
Apparato respiratorio

a) Le malattie delle pleure e i loro esiti.

Rientrano in questo comma: gli esiti di pleurite, l'obliterazione del seno costo-frenico, la scissurite aspecifica.

b) Le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti.

Rientrano in questo comma: le bronchiectasie; l'enfisema polmonare.

c) Le deformità della gabbia toracica, congenite o acquisite.

Rientrano in questo comma: il pectus excavatus ed il pectus carenatus, di grado rilevante, la cifosi e la scoliosi; gli esiti di traumatismi toracici.

d) L'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive.

Rientrano in questo comma: l'Ipereattività Bronchiale Aspecifica (I.B.A.).

e) Le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico e/o bollose. Lo pneumotorace spontaneo.

Per il personale già in servizio può essere presa in considerazione l'idoneità solo in caso di intervento chirurgico ed in assenza di formazioni bollose, a guarigione avvenuta e dopo almeno un anno dall'intervento.

f) Deficit significativo ai tests di funzionalità respiratoria.

In tutti i commi di questo articolo la diagnostica funzionale respiratoria rende obiettivo e quantifica l'eventuale deficit funzionale disventilatorio (ostruttivo, restrittivo, misto) e le carenze nello scambio gassoso a livello alveolo-capillare.

E' definito significativo, in caso di primo accertamento di idoneità, ai fini dei vari commi del presente articolo una FEV1 minore del 70%.

Art. 14
Apparato cardio-vascolare

a) Le cardiopatie congenite. Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi. Gli esiti della loro correzione chirurgica. Le anomalie di posizione del cuore.

Rientrano nel presente comma la destrocardia; le protesi vasali, gli esiti di intervento riparativo dei grossi vasi.

b) Le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio.

Rientrano in questo comma: le miocarditi e le endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, le pregresse pericarditi acute o croniche e i loro esiti, le cardiomiopatie, le miocardiopatie.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio in atto e i loro esiti quando siano causa di alterazioni emodinamiche, di riduzione della cinesi globale o segmentaria, di riduzione sensibile della frazione di eiezione, di alterazioni valvolari e di modificazioni della compliance cardiaca e del riempimento del cuore.

c) Le malattie delle valvole cardiache.

Rientrano in questo comma:
- le malformazioni e le dispalsie degli apparati valvolari;
- la valvola aortica bicuspide anche se continente e non calcifica;
- il prolasso della mitrale;

- le valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo;
- le insufficienze e le stenosi valvolari;
- la ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo;
- gli esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità.

Tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità per piloti e navigatori su velivoli ad alte prestazioni ed aerosoccorritori.

Per il restante personale in servizio sono causa di non idoneità:
- le insufficienze valvolari emodinamicamente significative, con evoluzione peggiorativa nel tempo e che siano causa di dilatazione di una delle cavità cardiache;
- le stenosi significative delle valvole cardiache che presentino evoluzione peggiorativa nel tempo e che siano causa di dilatazione e/o ipertrofia progressiva di una delle cavità cardiache;
- le displasie delle valvole cardiache se presentano insufficienza o stenosi rispondenti alle caratteristiche espresse sopra;
- la valvola aorta bicuspide se calcifica od insufficiente;
- le valvole balloniformi se presentano insufficienza emodinamicamente significativa e/o associazione con aritmie clinicamente rilevanti.

d) La cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese in questo comma sono causa di non idoneità.
Personale già in servizio:
può essere presa in considerazione l'idoneità solo dopo sei mesi dall'evento acuto o dall'impianto di *Stent* o dall'applicazione *di by-pass* aorto-coronarico o dal trattamento con PTCA, quando la scintigrafia miocardica e la prova da sforzo siano negative per ischemia residua perinfartuale od ischemia residua in altre aree, non si evidenzino eventi aritmici significativi e la frazione di eiezione sia superiore o pari al 50%.

e) Le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore.

Rientrano in questo comma:
- i blocchi di branca completi;
- i blocchi di branca incompleti solo quando siano causati e/o associati a patologie cardiache;
- l'emiblocco anteriore sinistro quando sia causato e/o associato a patologie cardiache;

- i blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando siano associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato;
- i blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado;
- le preeccitazioni ventricolari.
- La sindrome ipercinetica
- Il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare).

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie rientranti nel presente comma sono causa di non idoneità.
Sono compatibili: il ritardo di conduzione destro incompleto, la deviazione assiale sinistra, quando non sono indicativi di patologia miocardica.

Personale già in servizio:
per piloti e navigatori su velivoli ad alte prestazioni, aerosoccorritori, sono causa di non idoneità tutte le patologie rientranti nel presente comma.
Per il restante personale in servizio sono causa di non idoneità:
- i blocchi di branca completi quando siano causa di rilevanti patologie cardiache, valvolari, ischemiche o di altra natura;
- le preeccitazioni ventricolari quando lo studio elettro fisiologico depone per la possibilità di aritmie rilevanti.

f) Le turbe del ritmo cardiaco.

Rientrano in questo comma:
la tachicardia sinusale, la bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attività sportiva documentata, il segnapassi migrante, l'extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora).

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie rientranti nel presente comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
per piloti e navigatori su velivoli ad alte prestazioni e per gli aerosoccorritori, le patologie rientranti nel presente comma sono causa di non idoneità.

Per tutto il personale sono causa di non idoneità quando siano associati a patologie cardiache.

g) Le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi.

h) L'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria.

Rientra in questo comma l'ipertensione arteriosa border-line secondo l'O.M.S.

Primo accertamento di idoneità:

- i valori di pressione arteriosa stabilmente superiori 140/90 mmHg, riscontrati con almeno tre misurazioni e dopo periodo di adattamento ed in condizioni di riposo psicofisico.

Personale già in servizio:

- l'ipertensione arteriosa essenziale refrattaria alla terapia con farmaci consentiti;
- l'ipertensione arteriosa ove sia causa di danni d'organo significativi.

i) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose. Gli esiti della loro correzione chirurgica.

Rientrano in questo comma le protesi vasali, gli esiti di intervento riparativo dei grossi vasi.

l) Tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali.

Rientra in questo comma il morbo di Raynauld primitivo, l'acrocianosi.

m) Le ectasie venose. I disturbi del circolo venoso profondo.

Rientrano in questo comma le ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche.

n) Le flebiti e i loro esiti.

Rientrano in questo comma gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno puntura.

Art. 15
Apparato digerente

a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari.

b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas.

Rientrano in questo comma l'epatite cronica; la calcolosi delle vie biliari; la pancreatite subacuta e cronica.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie comprese nel presente comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
tutte le patologie comprese nel comma sono causa di non idoneità per piloti e navigatori su velivoli ad alte prestazioni e per gli aerosoccorritori.

c) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali.

Rientrano in questo comma: il morbo celiaco, l'ulcera duodenale; l'ulcera gastrica; la rettocolite ulcerosa; il morbo di Crohn; la diverticolosi e la diverticolite; le fistole anali e perianali, le stenosi, le distopie, il mesenterium commune, le splancnoptosi, il dolicocolon.

Tutte le patologie comprese nel presente comma sono causa di non idoneità sia in sede di primo accertamento sia per il personale in servizio.

Rettocolite ulcerosa
Per i piloti, ad eccezione di quelli su velivoli ad alte prestazioni, può essere presa in considerazione l'idoneità in equipaggio plurimo, dopo un periodo minimo di non idoneità di sei mesi, quando la patologia sia in remissione completa e non vi sia alcun segno o sintomo di lesioni attive, complicazioni ed effetti collaterali della terapia. Per i casi con limitato interessamento al retto-sigma e con un periodo di due anni di silenzio clinico, in assenza di terapia da almeno sei mesi può essere presa in considerazione l'idoneità senza limitazioni. Negli altri casi la limitazione deve essere permanente.

Morbo di Crohn
Per i piloti, ad eccezione di quelli su velivoli ad alte prestazioni, può essere presa in considerazione l'idoneità in equipaggio plurimo, dopo un periodo minimo di non idoneità di sei mesi, quando la patologia sia in remissione completa e non vi siano segni o sintomi di complicazioni ed effetti collaterali della terapia.
In ogni caso dopo valutazione specialistica.
Per il restante personale può essere presa in considerazione l'idoneità con o senza limitazioni, al ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione, mansione, in relazione al quadro clinico.

Ulcera gastrica e duodenale
Può essere presa in considerazione l'idoneità senza limitazioni solo dopo la guarigione dell'ulcera e l'eradicazione dell'Helicobacter-pylori. I casi con negatività dell'Hp saranno soggetti a periodici controlli.

d) Le ernie viscerali

Per il personale già in servizio è causa di non idoneità l'ernia viscerale di qualsiasi volume e localizzazione.

e) Gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri.

Gli esiti di appendicectomia non costituiscono causa di non idoneità.

Art. 16

Apparato uro-poietico

a) Le anomalie di numero, forma, sede dei reni. Le anomalie vascolari del rene.

Rientrano in questo comma i reni sovrannumerari, il rene a ferro di cavallo, il rene multicistico, il rene a spugna, l'ectopia pelvica congenita e la ptosi renale.

b) Le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni.

Rientrano in questo comma le glomerulonefriti e le pielonefriti.

c) Le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri.

d) Le malformazioni e la malattie croniche della vescica.

e) Le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra.

f) La nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie.

Per il personale già in servizio tutte le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità al volo.

g) La proteinuria, l'ematuria, la cilindruria.

La proteinuria deve essere superiore ai 150 mg% ml e l'ematuria deve essere persistente.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le condizioni previste dal presente comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
può essere presa in considerazione l'idoneità, con o senza limitazioni in relazione alla patologia di base, al ruolo, categoria, qualifica, mansione.

h) L'incontinenza e la ritenzione urinaria.

Art. 17
Apparato genitale maschile

Le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile.

Rientrano in questo comma la perdita parziale o totale del pene, o le sue gravi malformazioni. La fimosi serrata, l'epispadia e l'ipospadia, quando lo sbocco uretrale sia prossimale al solco balano-prepuziale. Le patologie della prostata e delle vescichette seminali. La mancanza, l'atrofia, monolaterale o bilaterale dei testicoli. Il criptorchidismo anche se monolaterale. Le malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo. Le malattie croniche dello scroto e della vaginale. L'idrocele. Il varicocele di II e III grado anche senza ipotrofia testicolare.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie rientranti nel comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
tutte le patologie rientranti nel comma sono motivo di non idoneità quando siano causa di limitazioni funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

Art. 18
Apparato genitale femminile

a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile.

Rientrano in questo comma la mancanza di una o ambedue le ovaie, l'aplasia completa dell'utero, l'aplasia completa della vagina, l'agenesia degli annessi, i prolassi urogenitali di qualunque natura e grado, gli esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, le fistole genitali di qualunque natura, l'endometriosi, la dismenorrea e gli altri disordini del ciclo mestruale. Le malformazioni e le cisti vulvari; la infiammazione delle ghiandole di Bartolino.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie rientranti nel comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
tutte le patologie rientranti nel comma sono motivo di non idoneità quando siano causa di limitazioni funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

b) La gravidanza.

Primo accertamento di idoneità:
costituisce impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica.

Personale già in servizio:
la condizione prevista dal presente comma è causa di non idoneità al volo dal momento del suo accertamento; è compatibile esclusivamente con mansioni sedentarie e nei limiti di quanto previsto dalle leggi in vigore.

Art. 19
Ghiandola mammaria

Le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria.

Uomini
Rientrano in questo comma la ginecomastia, i processi flogistici o displastici e i loro esiti.
Donne
Rientrano in questo comma la mancanza congenita od acquisita di una mammella. I processi flogistici o displastici e i loro esiti quando siano di grado elevato o causa di disturbi funzionali. La megalomastia quando sia causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali. Gli esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando siano causa di disturbi funzionali. La protesi mammaria.

Primo accertamento di idoneità:
tutte le patologie rientranti nel comma sono causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
tutte le patologie rientranti nel comma sono motivo di non idoneità quando siano causa di limitazioni funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

Art. 20
Complesso maxillo-facciale

a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca.

Rientrano in questo comma la labiopalatoschisi.

Primo accertamento di idoneità:
le patologie previste dal presente comma sono causa di non idoneità quando compromettano le normali funzioni masticatorie, fonatorie o siano deturpanti.

Personale già in servizio:
sono causa di non idoneità quando comportano disturbi funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare.

Sono comprese nel presente comma:

le malocclusioni
Primo accertamento di idoneità:
sono causa di non idoneità quando provochino un'insufficiente intercuspidazione (meno di tre punti di contatto per arcata tra molari e premolari).

Personale già in servizio:
sono causa di non idoneità quando comportano disturbi funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

le alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM)
Primo accertamento di idoneità:
sono causa di non idoneità quando provochino compromissione o deviazione dell'apertura orale accompagnate o meno da scrosci articolari.

Personale già in servizio:
sono causa di non idoneità quando comportano disturbi funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

gli esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi.
Personale già in servizio:
sono causa di non idoneità quando comportano disturbi funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica, abilitazione e mansioni.

i trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari
Personale già in servizio:
quando sono causa di disturbi funzionali incompatibili con il ruolo, categoria, specialità, qualifica ed abilitazione e mansioni.

c) Le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio.

Rientrano in questo comma:

la mancanza o la inefficienza (per carie destruente o per anomalie dentarie) di più elementi dentari

Primo accertamento di idoneità:
sono causa di non idoneità quando interessino più di otto denti o più di quattro denti della stessa emiarcata o più di due elementi superiori più due inferiori dello stesso lato, non contrapposti.
La protesi fissa, anche effettuata mediante impianti osteofibrointegrati, quando mal tollerata o che interessi più di otto elementi.

la parodontopatia cronica

Primo accertamento di idoneità:
è causa di non idoneità quando interessi più di due elementi dentari determinandone la mobilità.

Personale già in servizio:
sono causa di non idoneità tutte le patologie comprese nel presente comma quando determinino insufficienza masticatoria. La masticazione viene considerata sufficiente quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione.
Le malocclusioni che non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno due coppie di molari o tre coppie di molari e premolari vengono considerate causa di inefficienza masticatoria

Art. 21
Oftalmologia

a) Le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali.

Rientrano in questo comma le malformazioni, le disfunzioni, le patologie, gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, qualora siano di pregiudizio estetico o influiscano sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provochino la cronica irritazione.

b) Le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari e/o dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali.

Rientrano in questo comma l'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita.

c) Le patologie vitreoretiniche regmatogene. I trattamenti chirurgici e/o parachirurgici delle stesse.

Per il personale già in servizio sono causa di non idoneità:
- le patologie vitreoretiniche regmatogene, anche in assenza di deficit visivi non compatibili, qualora non trattate;
- i trattamenti chirurgici e/o parachirugici delle stesse, qualora estesi a più di un quadrante per occhio;

d) Le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino.

Per il personale già in servizio sono causa di non idoneità:
qualora siano causa di riduzione dell'acutezza visiva al di sotto dei minimi previsti per ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione e mansioni.

e) L'afachia.

f) Il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale.

Primo accertamento di idoneità:
per piloti e navigatori è causa di non idoneità.

Personale già in servizio:
l'impianto dovrà essere ben tollerato e fornire una acutezza visiva pari ai minimi di acutezza visiva naturale previsti per il ruolo, categoria, specialità, qualifica e mansioni

g) Gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare.

Per il personale in servizio, ad esclusione di piloti e navigatori, la chirurgia refrattiva è ammessa qualora:
- sia stata effettuata per mezzo di tecniche non incisionali;
- l'acutezza visiva raggiunta corrisponda ai minimi di visus naturale richiesti per la categoria e la specialità;
- non siano residuate alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici;
- il vizio refrattivo pre-operatorio fosse compreso nei limiti di ametropia previsti per la categoria e la specialità, attestato da certificazione specialistica.

h) Le alterazioni della idrodinamica oculare.

i) Qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale.

l) Le anomalie del senso luminoso. L'emeralopia.

m) Le turbe della motilità oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie).

n) Le turbe della motilità oculare di tipo latente (forie).

qualora siano causa di anomalie a carico della visione binoculare e/o del senso stereoscopico.

o) Il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica ed abilitazione (vedi tabella).

L'eventuale giudizio di non idoneità a mente del presente comma, deve essere supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel.

p) L'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica ed abilitazione (tabella "D").

tabella D

REQUISITI VISIVI

CATEGORIA	**ACUTEZZA VISIVA**		**SENSO CROMATICO**
	PRIMA VISITA	VISITE SUCCESSIVE	
PILOTI MILITARI E OSSERVATORI	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un visus minimo di 8/10 di visus naturale per occhio **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 1,50 ÷ -0,50 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE +1,0 –0,75 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 1 D	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un visus minimo di 2/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 2,50 ÷ -2,50 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE ± 1,50 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 2 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il test con l'anamaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione.
NAVIGATORI	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un visus minimo di 8/10 di visus naturale per occhio **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 2,00 ÷ -1,00 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE ± 1,00 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 2 D	**Visus per lontano** non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un visus minimo di 2/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. E' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: AMETROPIE SFERICHE + 3,00 ÷ -3,00 D sph AMETROPIE ASTIGMATICHE ± 1,50 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 3 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il test con l'anamaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione.
OPERATORI DI BORDO ***ASSISTENTI E CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO*** ***ASSISTENTI E CONTROLLORI DELLA DIFESA AEREA***	**Visus per lontano** naturale in OO non inferiore a 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede di meno. **Visus naturale per vicino e distanza intermedia**: capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm.	**Visus per lontano** non inferiore a 8/10 per occhio, raggiungibili anche con correzione diottrica, con un visus minimo di 1/10 di visus naturale in ciascun occhio. **Visus per vicino e distanza intermedia** (anche con correzione diottrica): capacità di leggere agevolmente la tavola n.5 (o equivalente) a 30 cm. e la tavola n.14 (o equivalente) a 100 cm. I vizi di refrazione non dovranno essere superiori a: MIOPIA -5 D sph IPERMETROPIA + 4D sph ASTIGMATISMO ± 2 D cyl ANISOMETROPIA inferiore a 3 D	Normale (assenza di errori e/o esitazioni nella lettura delle tavole pseudoisocromatiche: Ishihara, Ohkuma, CVT; nei casi dubbi: il test con l'anamaloscopio di Nagel è considerato superato se il "range" di centratura del colore è compreso nel seguente intervallo: 0,60 ÷ 1,20 ovvero non più di 1 errore di equazione.

Art. 22

Otorinolaringoiatria

a) Le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno.

Rientrano in questo comma:
le malformazioni del padiglione auricolare quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali. I polipi, gli osteomi, le esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare. Gli esiti di traumi ed interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali.

b) Le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio.

Rientrano in questo comma:
le malformazioni dell'orecchio medio quando siano causa di disturbi funzionali; le perforazioni della membrana timpanica; l'otite media catarrale cronica; l'otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; la timpanosclerosi; la sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a −100 daPa); l'incapacità di eseguire la manovra di Valsava; gli esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (ad eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove verrà effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento).

c) Le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno.

Rientrano in questo comma:
le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi commi d) ed e); gli esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno.

d) L'acutezza uditiva non conforme agli standard previsti (tabella "E")

e) Le disfunzioni delle vie vestibolari

Rientrano in questo comma:

- la presenza di nistagmo spontaneo con e senza fissazione visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari;
- le risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte od eccessive potranno essere valutate anche con stimolazione rotatoria);
- asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori e/o inferiori.

Il presente comma si applica in caso di primo accertamento dell'idoneità.
L'eventuale giudizio di non idoneità a mente del presente comma deve essere documentato con l'esecuzione di un esame elettronistagmografico o videooculografico o videooculoscopico.
Esclusivamente per i piloti in servizio, le patologie vestibolari in fase di compenso clinico e strumentale (alla stimolazione rotatoria) potranno determinare una eventuale idoneità al pilotaggio con altro pilota senza limitazioni di impiego.
Per il restante personale in servizio è causa di non idoneità: la presenza di nistagmo spontaneo con e senza fissazione visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali.

f) Le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali.

Rientrano in questo comma:
le malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; la rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; la rinopatia vasomotoria specifica ed aspecifica; la rinopatia ipertrofica ed atrofica, le rinopatie granulomatose. Le stenosi e le sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria. I polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, gli angiomi e le varici voluminose. La sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavità paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali. L'ipo-anosmia. Gli esiti di traumi ed interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali.

g) Le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe.

Rientrano in questo comma:
le malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; le farigontonsilliti e le laringiti croniche specifiche ed aspecifiche. La ipertrofia tonsillare di grado marcato. I polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; i noduli, i polipi e i granulomi della laringe, l'insufficienza glottica, la paralisi e la paresi delle corde vocali. Gli esiti di traumi ed interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali.

h) Le patologie della voce e del linguaggio

Rientrano in questo comma:
le disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), le dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), le paralalie, le disfonie organiche e funzionali, i disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilità del discorso e delle comunicazioni via radio

i) Le patologie delle ghiandole salivari.

Le scialoadenosi e le scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche. Gli esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali.

l) Le cisti e le fistole mediane e laterali del collo.

tabella "E"

REQUISITI UDITIVI

SOGLIA UDITIVA	
PRIMA VISITA	*VISITE SUCCESSIVE*
In ciascun orecchio entro 20 dB HTL sulle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz ed entro 35 dB HTL sulla frequenza di 8000 Hz.	Acutezza uditiva media sulle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz compresa entro 30 dB HTL nell'orecchio migliore ed entro 50 dB HTL nell'orecchio peggiore. Solo per i piloti: un'acutezza uditiva media superiore a 50 dB HTL nell'orecchio peggiore determina un'idoneità al "doppio comando".

Art. 23
Apparato tegumentario

Le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravità, siano deturpanti o determinino alterazioni funzionali.

Rientrano in questo comma:
le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica od immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità ad ulcerarsi siano causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite od acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che siano causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali.

Art. 24
Neoplasie

a) I tumori maligni.

b) I tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali.

Art. 25
Requisiti fisio–psico-attitudinali

a) I disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi.

Il presente comma si applica solo ai piloti e navigatori in servizio.
I citati disturbi devono avere rilevanza per una possibile incapacitazione in volo e non devono essere suscettibili di miglioramenti con i programmi di addestramento aerofisiologico specifici.

b) L'insufficiente resistenza alle accelerazioni.

Il presente comma si applica solo ai piloti e navigatori in servizio.
La condizione suddetta deve avere rilevanza per una possibile incapacitazione in volo e non deve essere suscettibile di miglioramenti con i programmi di addestramento aerofisiologico specifici.

c) Le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta.

Il presente comma si applica solo ai piloti e navigatori in servizio.
Le citate anomalie, devono avere rilevanza per una possibile incapacitazione in volo e non devono essere suscettibili di miglioramenti con i programmi di addestramento aerofisiologico specifici.

d) Le carenze di requisiti psicoattitudinali.

Rientrano in questo comma:
- tratti di personalità (per es. dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline, etc....) che denotano una labilità emotiva, affettiva ed altre condizioni riconducibili ad una inadeguata struttura della personalità.

- insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento ed alla pratica di peculiari tecniche operative ed in particolare di quelle relative al pilotaggio.

Primo accertamento di idoneità:
sono causa di non idoneità.

Art. 26
Farmacologia

L'uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.

Primo accertamento di idoneità:
l'uso cronico di qualsiasi farmaco è causa di non idoneità, a prescindere dalla patologia per la quale il farmaco è utilizzato.
Si intende per cronico l'uso di un farmaco, per il quale, secondo gli schemi terapeutici in uso, non sia possibile prevederne il termine.

Personale già in servizio:
i farmaci utilizzabili cronicamente sono unicamente quelli che, non alterando in misura significativa l'efficienza e la sicurezza operazionale, possono essere somministrati per alleviare lo stato di malattia, che non è di per sé incompatibile con il ruolo, categoria, specialità e abilitazione o risultano capaci di far recuperare l'idoneità al volo come risultato della terapia.

Art. 27
Altre cause di non idoneità

a) I trapianti d'organo.

b) Tutte le altre imperfezioni, infermità, malattie sistemiche e localizzate, non comprese nel presente elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità e abilitazione.

03A11147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Taranto 1 nella giornata del 25 settembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza dell'interruzione dei collegamenti telematici presso l'Ufficio di Taranto 1 dalle ore 14 del giorno 24 settembre 2003.

Tale evento non ha permesso all'ufficio di assicurare i servizi istituzionali nella successiva giornata del 25 settembre 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 1/manuale/2003 del 25 settembre 2003.

Con nota prot. n. 54875/2003 in pari data, il predetto dirigente ha assicurato la ripresa del servizio all'utenza dalle ore 12,40.

Pertanto, l'Ufficio di Taranto 1 non è stato in grado di operare normalmente dalle 8 alle 12,40 del 25 settembre 2003.

Il Garante del contribuente della Puglia, sentito al riguardo, ha espresso l'assenso all'adozione del relativo provvedimento con nota n. 739/03 del 2 ottobre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A11275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

216º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, del 12 agosto 2002, n. 188, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (supplemento ordinario), n. 223/1981 (supplemento ordinario), n. 289/1981, n. 326/1981 (supplemento ordinario), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998, n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (supplemento ordinario), n. 27/2001, n. 69/2001 (supplemento ordinario), n. 102/2001 (supplemento ordinario), n. 143/2001 (supplemento ordinario), n. 167/2001 (supplemento ordinario), n. 296/2001 (supplemento ordinario), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 236/2002 (supplemento ordinario), n. 48/2003 (supplemento ordinario), n. 72/2003 (supplemento ordinario) e n. 118/2003 (supplemento ordinario), n. 174/2003 (supplemento ordinario) e n. 210/2003 (supplemento ordinario) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14362 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.044/C/03 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GM TECNO" MOD. AR 15
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 508 CON COMPENSATORE mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 960 CON COMPENSATORE mm 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GARLASCO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "G.M. TECNOSERVICE"
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "GM TECNO" - che deve essere apposto sul castello, con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sull'arma e che di seguito sono riportate, nonché una profondità di marcatura non inferiore a 0,3 mm -, potranno apparire i marchi e/o le sigle degli arsenali e fabbricanti americani: COLT, ARMALITE, EAGLE ARMS, OLIMPIC ARMS, ROCK RIVER ARMS, SOCOM, DPMS, J.P. ENTERPRISE, KUELH, AMERICAN SPIRIT ARMS. L'arma è dotata di compensatore del diametro non superiore a mm 20 non atto al lancio di artifizi, in ottemperanza alla circolare n. 557/B-50.106.D.2002 del 20.09.02.

N. 14363 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.044/C/03 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GM TECNO" MOD. AR 10 A4
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 508 CON COMPENSATORE mm 540
Lunghezza dell'arma: mm 1015 CON COMPENSATORE mm 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GARLASCO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "G.M. TECNOSERVICE"
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "GM TECNO" - che deve essere apposto sul castello, con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sull'arma e che di seguito sono riportate, nonché una profondità di marcatura non inferiore a 0,3 mm -, potrà apparire il marchio dell' arsenale americano ARMALITE. L'arma è dotata di compensatore del diametro non superiore a mm 20 non atto al lancio di artifizi, in ottemperanza alla circolare n. 557/B-50.106.D.2002 del 20.09.02.

N. 14364 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 66 SILHOUETTE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 464
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14365 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 980 SILHOUETTE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8
Lunghezza delle canne: mm 305
Lunghezza dell'arma: mm 464
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14366 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. RAGING BEE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .218 BEE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 8
Lunghezza delle canne: mm 254
Lunghezza dell'arma: mm 419
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14367 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. RAGING THIRTY (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .30 M1
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 213
Lunghezza dell'arma: mm 356
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14368 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 455 TRACKER STELLAR (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 252
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14369 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 18 settembre 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 455 TRACKER STELLAR (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 152,4
Lunghezza dell'arma: mm 277,4
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE O GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI s.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Comunicato di rettifica relativo ad alcune iscrizioni nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Al n. 9027 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 22-06 leggasi: Calibro: .25-06.

Al n. 12286 del Catalogo dove è scritto: Calibro: .308 REMINGTON leggasi: .308 WINCHESTER.

Al n. 12459 del Catalogo dove è scitto: Calibro: mm 5,6 x 52 R/mm 65 x 65 R RWS leggasi: Calibro: mm 5,6 x 52 R/mm 6,5 x 65 R RWS.

Al n. 13872 del Catalogo dove è scritto: Calibro: .243 WINCHESTER leggasi: Calibro: mm 7 x 64.

Al n. 14225 del Catalogo dove è scritto nota: sull'arma possono comparire anche le sigle "480" oppure "AC" corrispondenti alla fabbrica "CARL WALTHER" ed il modello nella versione con carrello in alluminio può essere denominato anche "P 1". L'arma, inoltre, può recare impressi anche i marchi e/o le sigle delle seguenti fabbriche da cui pure è stata prodotta: Mauser Werke AG (byg e svw) - Germania; Spreewerke GMBH (cyq, cxq, cvq) - Germania; Fabrique National - Liegi (ch) - Belgio; Ceskoslovenska Zbroyovka (dov) - Repubblica Ceca; Manurhin - Francia **Leggasi**: sull'arma possono comparire anche le sigle "480" oppure "AC" corrispondenti alla fabbrica "CARL WALTHER" ed il modello nella versione con carrello in alluminio può essere denominato anche "P 1".

Al n. 14226 del Catalogo la nota deve intendersi annullata.

Al n. 14227 e 14228 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 600 leggasi: Lunghezza delle canne: mm 550, dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 1000 leggasi: Lunghezza dell'arma: mm 950.

Ai numeri 14236 e 14238 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 125 CON GHIERA AMOVIBILE SUL VIVO DI VOLATA leggasi: Lunghezza delle canne: mm 125; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 340 CON GHIERA AMOVIBILE SUL VIVO DI VOLATA leggasi: mm 340.

Al n. 14237 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 220 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 260 leggasi: Lunghezza delle canne mm 310; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 710 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 750 leggasi: Lunghezza dell'arma: mm 790.

Al n. 14258 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma deve impiegare esclusivamente munizionamento con palla in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura, sia parziale che totale.

Al n. 14312 del Catalogo dove è scritto: Calibro: .357 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM leggasi: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM.

Al n. 14335 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma deve impiegare esclusivamente munizionamento con palla in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura, sia parziale che totale.

03A11327

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Duowin».

Provvedimento n. 182 del 25 agosto 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DUOWIN nelle confezioni: flacone con spruzzatore da 250 ml - A.I.C. n. 103143018 e flacone con spruzzatore da 500 ml - A.I.C. n. 103143020.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., 1ère Avenue-2065 M - L.I.D. - 06516 Carros, Francia, rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale in Milano, via dei Gracchi n. 30, codice fiscale n. 06802290152.

Modifiche apportate: variazione tipo II, estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Equest».

Provvedimento n. 185 del 4 settembre 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/20/02/W08 del 28 maggio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST gel orale nelle confezioni: 1 tubo siringa da 11,5 g gel - A.I.C. n. 102720012 e 10 tubi siringa da 11,5 g gel - A.I.C. n. 102720024.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: richiesta modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II, modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, concernente la sostituzione, al punto 5.2 del SPC, della frase: «il prodotto ha una moderata efficacia, contro gli stadi larvali incistati dei piccoli strongili (eliminazione del circa 80%)», con «Il prodotto è efficace contro gli stadi larvali (in fase di sviluppo) intramucosale L4 dei piccoli strongili. Otto settimane dopo il trattamento, gli stadi larvali precoci (ipobiotici) EL3 dei piccoli strongili sono eliminati».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumequine».

Provvedimento n. 186 del 5 settembre 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PNEUMEQUINE nelle confezioni: 1 blister monodose, 10 blister monodose - A.I.C. n. 102376.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

Il riempimento in siringhe e relativo confezionamento primario per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in oggetto sono ora effettuate presso il sito di produzione FEDERA - Bruxelles - Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Equiffa».

Provvedimento n. 187 del 5 settembre 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EQUIFFA emulsione iniettabile nelle confezioni: 1 siringa da 1 ml - 10 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 100020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

Il riempimento in siringhe e relativo confezionamento primario per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in questione sono ora effettuate presso il sito di produzione FEDERA - Bruxelles - Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pirodog».

Provvedimento n. 188 del 5 settembre 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PIRODOG nella confezione: 1 blister contenente 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 siringa di solvente - A.I.C. n. 100366018.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

Il riempimento in siringhe e relativo confezionamento primario per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in oggetto sono ora effettuate presso il sito di produzione FEDERA - Bruxelles - Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porcovac Plus».

Provvedimento n. 189 dell'8 settembre 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/010/01/V15 del 19 maggio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORCOVAC PLUS nelle confezioni: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101398016 e flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101398028.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione periodo validità da ventiquattro a trentasei mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor Shampoo».

Provvedimento n. 190 dell'8 settembre 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0122/01/V04 dell'8 agosto 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR SHAMPOO nella confezione flacone da 170 ml - A.I.C. n. 102918012.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla società Intervet Itali S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione periodo validità da ventiquattro a trentasei mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%».

Provvedimento n. 191 dell'8 settembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102632015;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102632027;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102632039.

Numero procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/20/01/W03.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: rivalutazione periodo di sospensione. I tempi di sospensione per la specialità medicinale in oggetto indicata, sono così aumentati da quaranta a cinquantadue giorni per carni e frattaglie.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11313

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Anprociclina 200».

Provvedimento n. 204 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi ANPROCICLINA 200 Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16 - Forlì.

Confezioni:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102777012;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102777024.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais;

a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Erytromycina 200».

Provvedimento n. 205 del 22 settembre 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi ERYTROMYCINA 200 Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16 - Forlì.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102938065;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102938040.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais;

a tutolo di mais.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11314

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo a: «Settore vitivinicolo - distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99. Campagna vitivinicola 2003/2004».

Si comunica che con il reg. CE n. 1710/2003 del 26 settembre 2003 è stato modificato il regolamento CE n. 1623/2000 e, in particolare, le disposizioni concernenti la distillazione di vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili per la campagna 2003/2004.

I contratti possono essere sottoscritti dal 1º ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2003.

Le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001, sono confermate fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

È prevista un'unica distillazione in applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 1493/99. Ciascun produttore di vino da tavola che presenta o presenterà la dichiarazione di produzione vino per la campagna 2003/2004 può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non può superare il 25% della sua produzione di detti vini dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso (2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004).

La scelta effettuata è irreversibile nel corso di tutta la campagna.

La dichiarazione di produzione di questa campagna costituisce condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto tutti gli interventi comunitari previsti in una campagna sono riservati ai produttori di vino che presentano la dichiarazione di produzione.

Ciascun contratto deve essere accompagnato al momento della presentazione dalle prove di aver costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro.

I contratti o le dichiarazioni non sono trasferibili.

Si precisa, altresì, che la percentuale del 25% dovrà essere riferita esclusivamente al vino da tavola ed al vino atto a dare vino da tavola che figura in dichiarazione e, quindi, non è consentito prendere in considerazione i mosti di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati.

Non è stata prevista la possibilità che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto. Pertanto l'aiuto primario è corrisposto unicamente al distillatore.

Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per politiche agroalimentari - Pagr. IX - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2004 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 30 dicembre 2003, secondo il modello *A)*, (Allegato 1).

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi gli scorsi anni e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione alla Commissione U.E.

Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2000, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantità, secondo il modello *A)*, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nel termine previsto, sono ritenuti come mai posti in essere.

Qualora i volumi di vino oggetto delle comunicazioni siano superiori a quelli compatibili con le disponibilità del bilancio Feoga o superano o rischiano di superare ampiamente le capacità di assorbimento del settore dell'alcool per gli usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale unica di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati. Sarà cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati regionali all'Agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.

Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono essere approvati tra il 25 gennaio ed il 15 febbraio 2004.

In merito all'approvazione si fa presente che è intenzione della scrivente, dopo le opportune verifiche e riscontri con tutti i soggetti interessati, utilizzare la possibilità prevista dal parag. 7 dell'art. 63-*bis* del regolamento CE n. 1623/2002, concernente l'approvazione anticipata dei contratti presentati prima del 25 gennaio 2004. L'approvazione anticipata può riguardare al massimo un quantitativo di vino non superiore al 40% di quello indicato in ciascun contratto o dichiarazione presentata.

I volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono comunicati alla scrivente entro e non oltre il 1º marzo 2004, in base al modello *B)*, (Allegato 2).

I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 luglio 2004 e distillati entro il 30 settembre 2004.

Modello A

Allegato 1

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLTICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE AGROALIMENTARI
PAGR. IX - FAX 06/4814377

DALL'UFFICIO :

PROT. N. DATA

OGGETTO: DISTILLAZIONE ART. 29 REG.(CE) N.1493/99 E ART. 63 BIS DEL REG (CE) N. 1623/2000

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI PRESENTATI:

SI COMUNICA CHE **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003**:

SONO STATI PRESENTATI CONTRATTI N.............. PER UN QUANTITATIVO TOTALE DI VINO PARI A HL ....
COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	NUMERO CONTRATTO (CODICE A BARRE)	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
			TOTALE

Allegato 2

Modello B

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
PAGR. IX - FAX 06/4814377

DALL'UFFICIO :

PROT. N. DATA

OGGETTO: DISTILLAZIONE ART. 29 REG.(CE) N.1493/99 E ART. 63 BIS DEL REG (CE) N. 1623/2000

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI APPROVATI

SI COMUNICA CHE NEL PERIODO : tra il **25 GENNAIO 2004** ed il **15 FEBBRAIO 2004**

SONO STATI APPROVATI I CONTRATTI PRESENTATI : **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003**

E COMUNICATI CON LA NOTA : PROT. N. del

CONTRATTI APPROVATI N.............PER UN VOLUME DI VINO PARI A HL .... COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	NUMERO CONTRATTO (CODICE A BARRE)	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
			TOTALE

03A11353

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di adeguamento funzionale e potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese da realizzarsi in provincia di Parma, presentato dall'Italferr S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 549 del 27 agosto 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'adeguamento funzionale e potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese nella tratta compresa tra Solignano (asse Fabbricato Viaggiatori km 0+000) e Fornovo di Taro (11+700) da realizzarsi in provincia di Parma, presentata dalla società Italferr S.p.a., con sede in via Marsala 53/67 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11384

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al raddoppio delle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara della linea ferroviaria Caserta-Foggia da realizzarsi nei comuni di Foggia, Troia, Bovino, Orsara e Montaguto, presentato dall'Italferr S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 548 del 27 agosto 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo al raddoppio delle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara della linea ferroviaria Caserta-Foggia da realizzarsi nei comuni di Foggia, Troia, Bovino, Orsara (Foggia) e Montaguto (Avellino), presentato dalla società Italferr S.p.a., con sede in via Marsala n. 53/67 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11385

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa ai lavori di ammodernamento della s.s. 131 Carlo Felice da realizzarsi nei comuni di Monastir, Nuraminis, Serrenti, Furti, Samassi, Sanluri, presentato dall'ANAS compartimento Sardegna, in Cagliari.

Con il decreto n. 547 del 27 agosto 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ai lavori di ammodernamento della s.s. 131 «Carlo Felice» - lotto omogeneo da Monastir (Cagliari) (km 23+300) a Sanluri (Cagliari) (km 47+000) da realizzarsi nei comuni di Monastir, Nuraminis, Serrenti, Furti, Samassi, Sanluri (Cagliari), presentato dall'ANAS compartimento Sardegna, con sede in via Dante Alighieri n. 23 - 09128 Cagliari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11386

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere-Minerbio relativo alla realizzazione di un gasdotto nelle province di Rovigo, Venezia, Ferrara, Bologna, presentato dalla Edison T&S S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 605 del 6 ottobre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere-Minerbio relativo alla realizzazione di un gasdotto della lunghezza di 94 km e diametro 30"/36", pressione massima di esercizio pari a 75 bar da realizzarsi nei comuni di Porto Viro, Loreo, Adria, Ceregnano, Gavello, Crespino, Cavarzere, Berra, Copparo, Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Argenta, Particella, Minerbio (Rovigo, Venezia, Ferrara, e Bologna), presentato dalla Edison T&S S.p.a., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11387

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede l'ampliamento a quattro corsie dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia nelle province di Milano e Bergamo, presentato dalla società Autostrade S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 604 del 6 ottobre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'ampliamento a quattro corsie dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia per una estesa pari a circa 35 km da realizzarsi nei comuni di Milano, Agrate Brianza, Azzano S. Paolo, Basiano, Bergamo, Brembate, Brugherio, Cambiago, Caponago, Capriate S. Gervasio, Cavenago Brianza, Dalmine, Filago, Grezzago, Monza, Osio Sopra, Osio Sotto, Sesto S. Giovanni, Stezzano Rosa, Trezzo sull'Adda e il parco regionale Adda Nord (Milano-Bergamo), presentato dalla società Autostrade S.p.a., con sede in Roma, via Alberto Bergamini n. 50.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11388

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un interporto nell'area ASI di Catania in comune di Catania, località zona industriale di Catania, presentato dalla società Interporto di Catania S.p.a., in Catania.

Con il decreto n. 606 del 6 ottobre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione di un interporto nell'area ASI di Catania, a ridosso dello scalo merci ferroviario di Catania Bicocca, in comune di Catania, località zona industriale di Catania, presentato dalla società Interporto di Catania S.p.a., con sede in Catania, via Cappuccini n. 2 - 95124.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11389

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede l'ammodernamento della s.s. 415 Paullese da Crema a Spino d'Adda da realizzarsi nella provincia di Cremona, presentato dall'ANAS compartimento Lombardia, in Milano.

Con il decreto n. 607 del 6 ottobre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ai lavori di ammodernamento della s.s. 415 Paullese da Crema a Spino d'Adda da realizzarsi nei comuni di Spino d'Adda, Pandino, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco, Crema (Cremona), presentato dall'ANAS compartimento Lombardia, con sede in Milano, piazza A. Straffa n. 11 - 20136.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A11390

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1° agosto 2003 è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

03A11393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32880 del 29 settembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area dei comuni di Roma (località Lunghezza), Zagarolo, Gallicano, San Cesareo, Rocca Priora, Palestrina e Labico (località Carchitti). Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli tra la progressiva km 14+032 e la progressiva km 36+467 - Lotto costruttivo 1.2, per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 aprile 2004.

Con decreto n. 32881 del 29 settembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Francavilla Angitola (Vibo Valentia). Imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/A Tronco 3 - tratto 1 - lotto 4 dal km 331+400 al km 337+800 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per il periodo dal 28 febbraio 2003 al 27 maggio 2005.

Con decreto n. 32882 del 29 settembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Anagni (Frosinone). Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria «alta velocità» tratta Roma-Napoli tra il km 24,300 e il km 135, per il periodo dal 26 novembre 2002 al 25 febbraio 2005.

Con decreto n. 32883 del 29 settembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area dei comuni di Cassino e San Vittore (Frosinone). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «alta velocità» Roma-Napoli, della tratta Colleferro-Anagni nella progressiva dal km 117+287 al km 124+471 e dal km 131+151 al km 142+725, per il periodo dal 21 giugno 2002 al 20 settembre 2004.

Con decreto n. 32884 del 29 settembre 2003 è retrodata l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Guardiaregia (Campobasso). Imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino, per il periodo dal 29 maggio 2001 al 28 agosto 2003.

03A11361

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32864 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggio (Milano), unità di Muggio (Milano), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32865 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 21 aprile 2003 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 32871 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Visteon Interior Systems Italia, con sede in Villastellone (Torino), unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32872 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lanificio F.lli Garlanda, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32873 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Kostal Italia, con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 ottobre 2003.

Con decreto n. 32874 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Emiliana tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 15 maggio 2002 al 14 maggio 2003.

Con decreto n. 32875 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere di Guarcino (già S.r.l. Valfina), con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone) e Subiaco (Roma), per il periodo dal 21 maggio 2003 al 20 novembre 2003.

Con decreto n. 32876 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TE.CA., con sede in Reggio Calabria, unità di stab.to di San Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º novembre 2002 al 17 marzo 2003.

Con decreto n. 32877 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Getronics, con sede in Milano, unità di Ancona, Bergamo, Bitritto (Bari), Bologna, Bolzano, Buccinasco (Milano), Catania, Genova, Ivrea (Torino), Marghera (Venezia), Milano, Monteriggioni (Siena), Napoli, Palermo, Roma, San Giovanni Teatino (Chieti), San Giuliano Terme (Pisa), Sesto Fiorentino (Firenze), Taranto, Torino, Udine e Verona, per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32878 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.I.T.I., con sede in Marano Ticino (Novara), unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 32879 del 29 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Iper Adriatico, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), unità di San Severo (Foggia), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 30 aprile 2003.

Con decreto n. 32885 del 30 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Liri Industriale, con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 25 maggio 2003 al 24 novembre 2003.

03A11362-03A11364

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32866 del 29 settembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 21 ottobre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Roma (località Lunghezza), Zagarolo, Gallicano, San Cesareo, Rocca Priora, Palestrina e Labico (località Carchitti). Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli tra la progressiva km 14+032 e la progressiva km 36+467 - Lotto costruttivo 1.2.

Con decreto n. 32867 del 29 settembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Francavilla Angitola (Vibo Valentia). Imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/A Tronco 3 - tratto 1 - lotto 4 dal km 331+400 al km 337+800 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Con decreto n. 32868 del 29 settembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 26 novembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Anagni (Frosinone). Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria «alta velocità» tratta Roma-Napoli tra il km 24,300 e il km 135.

Con decreto n. 32869 del 29 settembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 giugno 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Cassino e San Vittore (Frosinone). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «alta velocità» Roma-Napoli, della tratta Colleferro-Anagni nella progressiva dal km 117+287 al km 124+471 e dal km 131+151 al km 142+725.

Con decreto n. 32870 del 29 settembre 2003 è retrodatato l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Guardiaregia (Campobasso). Imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino.

03A11363

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno, recante: «Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2003)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, prima colonna, nel terzo capoverso, dove è scritto: «... Norvegesi: *N02K* Forvsvarsteknologi; ...», leggasi: «... Norvegesi: *Norsk* Forvsvarsteknologi; ...».

03A11454

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501242/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.